



COMUNE DI VITERBO

SETTORE 4 - SVILUPPO ECONOMICO LOCALE - ATTIVITA' PRODUTTIVE - STATISTICA - ENTRATE
TRIBUTARIE - SERVIZI AL CITTADINO - CITTADINANZA ATTIVA E PARTECIPAZIONE
Polizia Amministrativa e Pubblici Esercizi

ORDINANZA SINDACALE

N. 65 del 30-12-2025

OGGETTO: FESTEGGIAMENTI CAPODANNO 2025 □ ADOZIONE DI MISURE A TUTELA DELL'INCOLUMITA' PUBBLICA E DELLA SICUREZZA URBANA □ DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO SOMMINISTRAZIONE E CONSUMO DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO O METALLO

LA SINDACA

PREMESSO CHE:

- nella notte compresa tra il 31 dicembre 2025 e il 1 gennaio 2026, in occasione dei festeggiamenti per il Capodanno, nella Città di Viterbo saranno simultaneamente presenti la manifestazione “Christmas Village”, già in corso lungo le strade e le piazze del quartiere medievale di Viterbo, un evento musicale gratuito in Piazza della Rocca, nonché ulteriori eventi minori realizzati in altre piazze della Città e nelle frazioni;
- stante il forte richiamo degli eventi da ultimo organizzati, sarà certamente presente un numero notevole di persone (fra cui minori, anziani e diversamente abili) nelle piazze e nelle strade pubbliche per festeggiare già dalle prime ore della sera del 31/12/2025;
- nel corso dei suddetti eventi ci saranno certamente brindisi, che, stante la presenza contemporanea di tante persone, potrebbero determinare un elevato rischio di dispersione e frantumazione di bottiglie, bicchieri e contenitori in vetro e metallo, con conseguente pericolo per le persone presenti;
- tenuto conto che si determinerebbe, così, un concreto pericolo per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, una grave compromissione del libero utilizzo degli spazi pubblici e la loro fruizione da parte della cittadinanza e la messa a rischio del patrimonio pubblico e privato;
- considerato, altresì, che ove si verificassero siffatti episodi, sarebbe necessario provvedere con urgenza al ripristino dei luoghi, onde evitare nocumento alle persone, al pubblico decoro e lo scadimento della qualità della vita urbana, con conseguenti pesanti oneri a carico della collettività.

VISTO l'articolo 50, comma 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” che dispone che *“Il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione*

allo svolgimento di specifici eventi, o in altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna, nel rispetto dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, può disporre (...) limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche (...)";

VISTI gli artt. 7 e 54, comma 4 e comma 4-bis, del D.L.vo 18/08/2000, n. 267 (T.U.E.L.);

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione, secondo le previsione dell'art. 54 comma 4°, ultimo periodo del D.L.vo 18/08/2000, n. 267;

VISTA la legge 24/11/1981, n.689 e ss.mm.e ii.;

ORDINA

Dalle ore 21.00 del 31 Dicembre 2025 alle ore 07.00 del 1 Gennaio 2026 in tutti i centri abitati del Comune di Viterbo:

- 1) è fatto divieto, agli esercizi pubblici di somministrazione ed agli esercizi commerciali, operanti a qualsiasi titolo, di somministrare o vendere per l'asporto o il consumo, al di fuori del locale ed al di fuori delle relative superfici attrezzate, pubbliche o private, di pertinenza del locale medesimo, bevande in bottiglie e contenitori di vetro o metallo;
- 2) è fatto divieto per chiunque di consumo di bevande alimentari in bottiglie e recipienti di vetro o metallo nelle piazze e strade pubbliche o aperte al pubblico transito.

AVVERTE

che, fatta salva l'applicazione di più gravi sanzioni penali ai sensi dell'art.7 bis del D.L.vo n.267/00 e ss. mm. e ii., ai trasgressori sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 25,00 ad euro 500,00;

DETERMINA

al riguardo di stabilire, ai sensi della L. 24/11/1981, n.689 e ss. mm. e ii., per estinguere l'illecito con ogni effetto liberatorio:

per la violazione dei divieti di cui al punto sub 1) di cui più sopra, il pagamento in misura ridotta pari ad euro 150,00;

per la violazione dei divieti di cui al punto sub 2) di cui più sopra, l'ordinario pagamento in misura ridotta già previsto dalla legge pari ad euro 50,00;

DISPONE

- che la presente ordinanza sia affissa all'Albo pretorio informatico;
- che la presente ordinanza sia trasmessa al Corpo di Polizia Locale per il controllo dell'osservanza delle

disposizione contenute nel presente provvedimento;

- che la presente ordinanza, sia trasmessa al Prefetto di Viterbo per i successivi atti di competenza.

Viterbo, 30-12-2025

L'ESTENSORE
DOTT.SSA ILARIA GUANCINI

LA SINDACA
DOTT.SSA CHIARA FRONTINI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005